

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI BARBERINO
TAVARNELLE E ASSEGNATARIO PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI
SPORTIVI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO**

L'anno , il giorno del mese di , presso la sede del Comune di Barberino Tavarnelle, fra:

**COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
ASSEGNATARIO**

RICHIAMATA

la normativa in materia di concessione di spazi scolastici in orario extra scolastico:

- art. 12 della L. 517/1977 così come ripreso dall'art. 96 comma 4 e 5 del D. Lgs. 297/1994 *“gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale. Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio”*;
- art. 38 del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 129/2018 (uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico) *“I.*

Le istituzioni scolastiche possono concedere a terzi l'utilizzazione temporanea dei locali dell'edificio scolastico, nel rispetto di quanto previsto nella delibera di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d), a condizione che ciò sia compatibile con finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni medesime. 2. La concessione in uso dei locali dell'edificio scolastico può avvenire anche nei periodi di sospensione dell'attività didattica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 22, della legge n. 107 del 2015. 3. Il concessionario assume gli obblighi di custodia dei locali ricevuti e dei beni ivi contenuti ed è gravato in via esclusiva di ogni responsabilità connessa alle attività che svolge nei predetti locali, con riferimento agli eventuali danni arrecati a persone, a beni, nonché alle strutture scolastiche. Il concessionario assume, altresì, l'obbligo di sostenere le spese connesse all'utilizzo dei locali. 4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, i locali dell'edificio scolastico possono essere concessi esclusivamente per utilizzazioni precarie e di carattere sporadico e previa stipulazione, da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.”

- art. 17 della L.R.T. 21/2015 che dispone che gli enti locali stipulino convenzioni, secondo criteri di economicità e razionalità, per l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici in orari extrascolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola con i soggetti individuati all'art. 14, comma 1 della medesima L.R., aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti. Le convenzioni stabiliscono le modalità, le condizioni per l'uso, le

pulizie e la custodia dell'impianto sportivo;

- comma 4 art. 6 del D. Lgs. 38/2021 *“Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.”*

Richiamato l'art. 20, comma 3 del Regolamento per la promozione delle attività sportive e ludico motorie e per la gestione e l'uso degli impianti sportivi che stabilisce: *“L'assegnazione in uso degli spazi sportivi scolastici avviene previo parere positivo dell'Istituto scolastico, in base al principio dell'equo utilizzo, tenuto conto delle esigenze complessive delle associazioni. A tale scopo, l'uso degli spazi sportivi scolastici, nel periodo di tempo non compreso nell'orario scolastico, è regolato da una convenzione da stipularsi fra l'Amministrazione e l'Istituto scolastico.”*;

Preso atto che il Consiglio di Istituto dell'Istituto Comprensivo Don L. Milani ha espresso in data 26.06.2023 parere favorevole per l'utilizzo dei seguenti spazi sportivi scolastici per il periodo 01.09.2023 – 31.07.2024, conformemente all'art. 12 della L. 517/1977:

- 1) Palestra scuola primaria E. De Amicis - Via Allende n. 40 Tavarnelle Val di Pesa
- 2) Palestra scuola secondaria di 1° Il Passignano - Via Allende n. 40

Tavarnelle Val di Pesa

3) Spazio motorio scuola dell'infanzia “La Casa del Sole” - Via Bustecca Barberino Val d'Elsa

4) Spazio polivalente/area gioco scuola dell'infanzia “La Casa del Sole” - Via Bustecca Barberino Val d'Elsa

5) Sala Paola Bandinelli Mugnain - Scuola dell'Infanzia La casa dell'Arcobaleno Via G. Matteotti 72 Marcialla

6) Spazio motorio Scuola Primaria A. Barberino - Via Bustecca Barberino Val d'Elsa

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 28/06/2023 con la quale, effettuata una ricognizione degli spazi sportivi scolastici presenti sul territorio comunale, è stato stabilito che potranno essere oggetto di assegnazione per l'a.s. 2023/2024 i seguenti spazi sportivi/spazi per attività motoria scolastici:

1) Palestra scuola primaria E. De Amicis - Via Allende n. 40 Tavarnelle Val di Pesa

2) Palestra scuola secondaria di 1° Il Passignano - Via Allende n. 40 Tavarnelle Val di Pesa

3) Spazio motorio scuola dell'infanzia “La Casa del Sole” - Via Bustecca Barberino Val d'Elsa

4) Spazio polivalente/area gioco scuola dell'infanzia “La Casa del Sole” - Via Bustecca Barberino Val d'Elsa

5) Sala Paola Bandinelli Mugnain - Scuola dell'Infanzia La casa dell'Arcobaleno Via G. Matteotti 72 Marcialla

6) Spazio motorio Scuola Primaria A. Barberino - Via Bustecca Barberino Val d'Elsa

Richiamate la Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 100 del 02/07/2018 e le Deliberazioni del Comune di Barberino Tavarnelle n. 180 del 18/10/2021 e n. 123 del 28/06/2023 con le quali sono stati approvati gli importi dovuti per l'utilizzo dei seguenti spazi sportivi scolastici presenti sul territorio del Comune di Barberino Tavarnelle:

1) Spazio motorio scuola dell'infanzia "La Casa del Sole" - Via Bustecca Barberino Val d'Elsa: € 5/ora iva inclusa;

2) Spazio polivalente/area gioco scuola dell'infanzia "La Casa del Sole" - Via Bustecca Barberino

Val d'Elsa: € 6/ora iva inclusa;

3) Spazio motorio Scuola Primaria E. De Amicis – Via Allende n. 40 loc. Tavarnelle Val di Pesa - 50028 Barberino Tavarnelle: € 7/ora iva inclusa;

4) Spazio motorio Scuola Secondaria 1° Il Passignano – Via Allende n. 40 loc. Tavarnelle Val di Pesa - 50028 Barberino Tavarnelle: € 7/ora iva inclusa;

5) Sala Paola Bandinelli Mugnaini - Scuola dell'Infanzia La casa dell'Arcobaleno Via G. Matteotti 72 loc. Marcialla 50028 Barberino Tavarnelle: € 3,00/ora iva inclusa;

6) Spazio motorio Scuola Primaria A. Barberino - Via Bustecca Barberino Val d'Elsa: € 7,00/ora iva inclusa;

Richiamata la Deliberazione della Giunta dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 74 del 09/07/2019, con la quale sono state approvate le seguenti agevolazioni tariffarie:

a) riduzione del 50% sulle tariffe in vigore per utilizzo dello spazio per

attività sportive rivolta a giovani (0-14 anni);

b) riduzione del 50% sulle tariffe in vigore per utilizzo dello spazio per attività sportive che prevedono l'inserimento di soggetti diversamente abili (n. atleti diversamente abili pari o superiore al 50% del numero complessivo);

c) riduzione del 50% sulle tariffe in vigore per utilizzo dello spazio per lo svolgimento di attività sportive rivolte ad anziani (over 65 anni);

VISTO

- lo schema della presente convenzione è conforme alle prescrizioni del Regolamento comunale per la promozione delle attività sportive e ludico motorie e per la gestione e l'uso degli impianti sportivi;

- è stata acquisita la seguente documentazione:

a) polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi in corso di validità, intestata all'assegnatario;

b) polizza contro le malattie e gli infortuni connessi con lo svolgimento dell'attività propria dell'assegnatario;

Tutto ciò premesso, fra le parti, come in epigrafe indicate e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO

1. Il Comune, a mezzo del suo rappresentante come sopra generalizzato, affida a assegnatario, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, come in epigrafe indicato, l'assegnazione in uso degli spazi sportivi/spazi per attività motoria scolastico individuati nella planimetria **allegata A**), secondo

il programma di utilizzo **allegato B)** al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.

Con i locali sopra indicati vengono altresì concessi in uso i beni mobili e le attrezzature sportive fisse in essi presenti messe a disposizione dall'Istituto Scolastico.

Le attrezzature sportive mobili non sono oggetto della presente convenzione e sono di esclusivo utilizzo dell'Istituto Scolastico salvo diverso specifico accordo fra le parti.

2. L'assegnatario si propone di svolgere in detti locali attività di utilità sociale a vantaggio di bambini, ragazzi e anziani, sostenendo l'Amministrazione nel riconoscimento della funzione sociale dello sport e nella promozione di iniziative volte a rendere più accessibile la pratica delle attività motorie e sportive quale strumenti di educazione, formazione, tutela e miglioramento della salute.

3. Le finalità perseguite dall'assegnatario con l'utilizzo dei locali rientrano pertanto in quelle istituzionali dell'Amministrazione e nelle funzioni amministrative affidate all'Ente relative alla promozione delle attività sportive sul territorio, come previsto nell'art. 4 dello Statuto.

Art. 2 - DURATA

La presente convenzione ha validità dal 01/09/2023 – 31/07/2024.

Al verificarsi di tale scadenza gli spazi dovranno essere restituiti al concedente nello stato in cui gli stessi sono stati consegnati, salvo il deterioramento dovuto all'uso e vuoto da persone o cose salvo quelle di cui al precedente art. 1.

Art. 3 – OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITA' A CARICO

DELL'ASSEGNATARIO

L'assegnatario durante il periodo di utilizzo:

- è responsabile del corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature, della custodia, dell'apertura e della chiusura dei locali;
- assume la responsabilità della custodia di beni mobili di sua proprietà che saranno introdotti nello spazio;
- è tenuto a controllare lo stato degli spazi prima, durante e dopo l'uso concesso e segnalare tempestivamente al Comune e alla Dirigenza Scolastica eventuali danni accidentali occorsi a cose o persone;
- assume a proprio carico gli oneri gli oneri relativi alla custodia, pulizie, gestione della sicurezza e delle emergenze, ordine pubblico;
- si impegna ad osservare obbligatoriamente tutte le prescrizioni e le normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.), provvedendo all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e/o incidenti sull'attività lavorativa svolta all'interno dello spazio;
- si impegna a vigilare che il numero degli utenti coinvolti nelle attività sportive esercitate nello spazio non superi il limite massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza, comprensivo anche degli istruttori per ciascun turno di utilizzo;
- solleva il Comune e la Dirigenza Scolastica da qualsiasi responsabilità inerente allo svolgimento dell'attività per cui è rilasciata l'autorizzazione all'utilizzo, per eventuali danni a persone e/o cose che dall'uso degli spazi e delle attrezzature possa derivare e conseguente l'utilizzo dello spazio da parte di terzi non autorizzati;

- organizza le entrate e uscite dagli spazi sportivi degli atleti e degli operatori in modo da evitare le fasce orarie di uscita degli studenti e di transito degli scuolabus, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione e dall'Istituto. L'assegnatario si assume la responsabilità della sorveglianza degli atleti da 15 minuti prima a 15 minuti dopo l'attività sportiva;
- consente in qualsiasi momento l'accesso al personale il Comune o dell'Istituto Scolastico incaricato di effettuare verifiche;
- garantisce l'inserimento gratuito nelle attività sportive di soggetti svantaggiati segnalati dall'Ufficio Servizi Sociali;
- accetta eventuali indisponibilità degli spazi e/o modifiche degli orari di assegnazione che dovessero essere necessarie anche in fase successiva all'assegnazione, in relazione alle esigenze dell'attività sportiva scolastica o dell'Ente Locale proprietario.

Art. 5 – ONERI DEL COMUNE

1. Il Comune comunica all'assegnatario la scheda di valutazione del rischio relativa agli spazi assegnati: il Comune e l'Istituto Scolastico sono esonerati da ogni ulteriore onere relativo alla sicurezza.
2. Il Comune assume a proprio carico le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e le spese per la fornitura di energia elettrica, riscaldamento e acqua potabile.

Art. 6 – NORME DI UTILIZZO DEGLI SPAZI

L'uso degli spazi deve corrispondere all'osservanza delle norme di seguito indicate:

- l'assegnatario prenderà in gestione i locali, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di stipula dell'atto di assegnazione;

- l'assegnatario si impegna a destinare i locali alla sola finalità oggetto della convenzione, con pena di decadenza della stessa;
- l'assegnazione non può essere ceduta o trasferita, neanche in parte, ad alcun titolo e per nessun motivo ad altri soggetti, neppure con rapporto di sub – concessione, con pena di risoluzione di diritto;
- l'accesso agli spazi da parte dell'assegnatario è consentito solo negli orari assegnati. L'assegnatario dovrà rispettare rigorosamente i giorni e gli orari di assegnazione, rientra tra gli impegni dell'assegnatario nella durata del turno, predisporre quanto necessario per svolgere la propria attività e lasciare in ordine lo spazio per consentire il regolare svolgimento dell'attività prevista nel turno successivo. L'assegnatario dovrà provvedere a proprie spese alla pulizia e igienizzazione degli spazi al termine delle attività nell'ambito dell'orario di utilizzo extra scolastico sopra indicato, avendo cura, al termine delle attività, che i locali e le attrezzature si siano lasciati in modo da non pregiudicare la sicurezza e la funzionalità delle attività scolastiche;
- i praticanti l'attività sportiva potranno accedere solo se saranno assistiti dagli istruttori, allenatori o dirigenti dell'associazione assegnataria. L'accesso all'impianto è subordinato alla presenza di almeno un tecnico o dirigente o accompagnatore o responsabile per l'assegnatario. Tutti coloro che hanno accesso allo spazio assegnato dovranno essere regolarmente associati/tesserati con le rispettive Federazioni, Enti o Associazioni e dovranno essere assicurati;
- è fatto assoluto divieto fare accedere le persone estranee negli spazi qualora non sia stato espressamente autorizzato;
- gli spazi non sono locali di pubblico spettacolo ed è fatto assoluto divieto

fare accedere pubblico;

- ai frequentatori degli spazi è fatto assoluto divieto di accedere ai locali delle scuole se non per motivi di emergenza;

- chi pratica attività sportiva in palestra è tenuto ad indossare idonee ed apposite calzature. È vietata la consumazione di cibi o bevande all'interno degli spazi;

- l'assegnatario dovrà comunicare per iscritto il nominativo o i nominativi (compresi i recapiti telefonici e gli indirizzi di residenza) dei responsabili tecnici delle attività e dei responsabili preposti alla custodia, alla vigilanza dello spazio, a cui sono state consegnate le chiavi di accesso. Le chiavi dovranno essere custodite con cura e riconsegnate all'Ufficio Sport alla scadenza del periodo di assegnazione;

- l'area di accesso agli spazi sportivi posti in Via Allende n. 40 a Tavarnelle Val di Pesa (Spazio motorio Scuola Primaria E. De Amicis – Spazio motorio Scuola Secondaria 1° Il Passignano) è interdetta al transito dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza o adibiti al trasporto di disabili. Il cancello di accesso all'area dovrà rimanere chiuso durante lo svolgimento delle attività sportive extra scolastiche, onde evitare ingressi non autorizzati. Le associazioni assegnatarie degli spazi in oggetto individueranno un unico referente per la custodia delle chiavi del cancello automatico di accesso. Le chiavi del cancello dovranno essere a disposizione dei referenti delle associazioni assegnatarie per consentire l'accesso dei mezzi autorizzati negli orari di utilizzo extrascolastico.

- eventuali danni causati alle strutture e attrezzature dalla presenza di fruitori in orario extrascolastico saranno addebitati all'assegnatario, ritenuto diretto

responsabile e garante del corretto uso degli impianti. L'onere relativo al ripristino, da effettuarsi non oltre il termine di 10 giorni dalla data di accertamento è a carico del soggetto autorizzato, che si rapporterà per i lavori necessari con l'Ufficio competente del Comune;

- il Comune si riserva ampia facoltà, previo adeguato preavviso, di sospendere temporaneamente la concessione in caso di necessità di utilizzo dell'impianto o per manifestazioni patrocinata o promosse dalla stessa;

- il Comune può effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi per constatare il corretto utilizzo degli spazi, nonché l'osservanza degli orari fissati nell'atto di autorizzazione rilasciato a ciascun soggetto.

Art. 7 – DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI (DAE)

Premesso che dal 1° luglio 2017 (decreto 26 giugno 2017) è in vigore l'obbligo di dotarsi di defibrillatori anche per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, ad esclusione di quelle che praticano sport a ridotto impegno cardiocircolatorio si specifica quanto segue:

a) negli spazi scolastici sono presenti defibrillatori semi automatici esterni, messi a disposizione degli assegnatari. I defibrillatori devono restare obbligatoriamente nella propria postazione;

b) l'assegnatario durante le ore di concessione dello spazio è responsabile della custodia del DAE e si impegna a utilizzare il defibrillatore solo in caso di reale necessità ed emergenza, previa segnalazione alla Centrale Operativa 112 dell'emergenza.

c) l'assegnatario garantisce la presenza di persone formate all'utilizzo del defibrillatore nel corso delle gare e degli allenamenti svolti negli spazi durante il proprio orario di utilizzo, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 7 – INTERRUZIONE, SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA

1. L'assegnatario può sospendere l'assegnazione in uso dello spazio mediante comunicazione al Comune da effettuarsi almeno 30 giorni prima della data stabilita. Saranno poste a carico dell'assegnatario solo le somme relative al periodo di utilizzo dello spazio.

2. Il Comune può sospendere l'assegnazione in uso in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili, con comunicazione tempestiva all'assegnatario, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione. In tali casi l'assegnatario non dovranno corrispondere al titolare della gestione le tariffe dovute per gli spazi non fruiti. La sospensione per eventi eccezionali è autorizzata dalla Giunta del Comune.

3. Le assegnazioni in uso decadono quando l'assegnatario:

- a) risulti moroso nel pagamento delle tariffe;
- b) abbia violato le disposizioni prevista dalla presente convenzione e dal *“Regolamento per la promozione delle attività sportive e ludico motorie e per la gestione e l'uso degli impianti sportivi”*;
- c) abbia arrecato danni alle strutture dello spazio e non abbia tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.

La decadenza sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze indicate nei punti da a) a c) del presente comma e dalla constatazione del permanere delle situazioni poste a motivo della contestazione.

4. Il Comune può revocare le assegnazioni in uso dello spazio senza alcuna

pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione:

- a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della assegnazione;
- b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 8 - NORME FISCALI E FINALI

Tutte le spese inerenti e consequenziali al presente atto, nessuna esclusa o eccettuata, sono a completo ed esclusivo carico dell'assegnatario, che dichiara di accettarle.

2. Ogni eventuale modifica alla presente convenzione, dovrà risultare da atto scritto e sottoscritto dai rappresentanti delle parti.

3. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.P.R. 131 del 26/4/1986 con relative spese a carico della parte che avrà necessità di farlo.

Letto confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Barberino Tavarnelle

Per *assegnatario*

ASSEGNATARIO _____

